

TRIBUNALE DI PISA

All'Ill.mo Signor Presidente

Istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L.

27.01.2012 n. 3

Il Signor **Luca Ciurli** (Cod. Fis. CRLLCU64D06G702B), nato a Pisa il 06.04.1964 e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso, dall'Avv. Tommaso Casani (Cod. Fis. CSNTMS85H26I046C), per comunicazioni fax 0571/43.081 – PEC tommaso.casani@pecordineavvocatipisa.it, ed elettivamente domiciliata presso il di Lui Studio in Santa Croce sull'Arno (PI) – Viale B. Buozzi n. 68/b , come da mandato in calce al presente atto;

Premesso in fatto

che l'istante è persona fisica non fallibile che versa attualmente in una situazione di sovraindebitamento, così come prevista dall'art. 6 della Legge n. 3/2012 e succ. mod., in quanto ormai da tempo si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (**Doc. 1**);

che il Sig. Ciurli, per le proprie posizioni, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7 e segg. della citata legge, richiedendo l'apertura della procedura di liquidazione ex artt. 14 *ter* e segg.

che è necessario procedere alla nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni previste dalla legge per tali organismi;



che l'istante ha peraltro già individuato un professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che potrebbe essere nominato in quanto idoneo a svolgere tali compiti e funzioni.

Considerato in diritto

che l'art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012 prevede che i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi possono essere svolte anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato;

che il debitore intende procedere tempestivamente alla predisposizione di una liquidazione, ai fini di una miglior tutela dei creditori medesimi e della sospensione delle singole procedure esecutive, che rischiano altrimenti di depauperare il suo patrimonio a danno di tutti i creditori, impedendo altresì il proseguimento di ogni attività;

che, essendo l'istante soggetto non fallibile, non vi sono ostacoli alla presentazione della domanda di nomina;

che il debitore ha provveduto ad individuare il seguente nominativo: **Dott. Diego Poggetti**, nato a Pescia (PT) il 29.05.1981, Codice Fiscale (PGGDGI81E29G491W), professionista esperto ed indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F., iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa con il n. 864/A, con Studio in 56029 Santa Croce sull'Arno - Via Prov. Francesca Sud nn. 13/17.

Tutto ciò premesso l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Pisa, come previsto dall'art. 15, comma 9, L. 27.01.2012 n. 3 e succ. mod., la nomina di un professionista,



che indica nella persona del Dott. Diego Poggetti, ovvero nella diversa persona che riterrà di nominare, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di composizione della crisi al fine di poter avere accesso ed usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Con osservanza.

Si produce: 1) Copia documento di identità.

Santa Croce sull'Arno, li 13 aprile 2022.

Avv. Tommaso Casani:





TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DECRETO NOMINA ESPERTO OCC

Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. **1009/2022**, introdotto
da

LUCA CIURLI (C.F.: CRLLCU64Do6G702B), nato a PISA (PI) il 06/04/1964,
con il patrocinio dell'avv. CASANI TOMMASO presso il cui studio è
elettivamente domiciliato

-Ricorrente-

☞☞☞

letto il ricorso in data 02.05.2022, con cui è stata richiesta la nomina di un
esperto in luogo dell'Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;

visto l'art. 15 comma 9 della l. 27 febbraio 2012, n. 3

NOMINA

esperto il Dr. Diego Poggetti, con studio in Santa Croce sull'Arno (PI) alla Via
Prov. Francesca Sud nn. 13/17

AUTORIZZA

l'esperto ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche
di cui all'art. 15 comma 10 legge citata, nel rispetto delle disposizioni ivi previste

Pisa, 02/05/2022

Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

